D.G.R. n. 23 - 6495

OGGETTO:

Individuazione, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge regionale 18/2007, di ulteriori servizi amministrativi e di supporto da attribuire all'Azienda Sanitaria Zero istituita ex art. 1 della legge regionale 26/2021. Proposta al Consiglio regionale.

A relazione dell'Assessore ICARDI:

Premesso che:

- negli ultimi anni le Regioni hanno promosso una serie di interventi volti a riordinare in maniera profonda gli assetti istituzionali ed organizzativi dei propri servizi sanitari;

- taluni di tali servizi sanitari ed operativi, data la rilevanza della dimensione organizzativa, assumono una "valenza regionale" e richiedono alla governance del SSR di mettere in campo soluzioni di concentrazione e razionalizzazione poiché, talora, caratterizzati da alti volumi operativi e da eccessiva frammentazione;

- l'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26 (in seguito parzialmente modificata dall'art. 1 della L.R. n. 2 del 25 marzo 2022) ha previsto l'istituzione dell'Azienda sanitaria Zero della Regione Piemonte al fine di promuovere, nell'ambito del Servizio sanitario regionale, forme di integrazione funzionale dei servizi sanitari e operativi di supporto a valenza regionale, ottimizzando i livelli di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa;

- con D.P.G.R. n. 9 del 18/02/2022 è stata costituita, ai sensi e per gli effetti della citata legge 26 ottobre 2021, n. 26, l'Azienda sanitaria Zero, quale ente del Servizio sanitario regionale dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica;

- ferme restando, in capo alla Regione, le funzioni in materia di indirizzo e programmazione, il comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale n. 26 del 26 ottobre 2021 – nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 26/2021 – ha attribuito all'Azienda Zero, con le modalità e i tempi definiti con deliberazioni della Giunta regionale, le funzioni di seguito indicate:
a) gestione dell'emergenza-urgenza extraospedaliera, ivi compresa l'emergenza urgenza neonatale, di trasporto del sangue ed emoderivati, degli organi e di trasporto sanitario secondario di emergenza-urgenza, maxi-emergenza, elisoccorso; gestione del servizi numero unico emergenza (NUE) 112; gestione del servizio numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117);
b) definizione ed eventuale attuazione dei piani di acquisto annuali e pluriennali di beni e servizi, secondo i bisogni delle aziende sanitarie regionali, ferme restando le funzioni di centrale di committenza regionale attribuite alla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;
c) coordinamento, supporto, monitoraggio e controllo della rete logistica distributiva;
d) gestione e sviluppo del sistema informativo di telemedicina e di progetti ICT approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, che ricoprono carattere di strategicità per la Regione, gestione e organizzazione dei centri di prenotazione; supporto e coordinamento per l'attuazione della direttiva NIS per il settore salute;
e) coordinamento regionale per l'innovazione e la ricerca in medicina e in sanità;
f) coordinamento in materia di medicina territoriale, con particolare riferimento ai percorsi di presa in carico e gestione dei pazienti fragili-cronici e di continuità ospedale-territorio, nonché delle attività relative all'assistenza primaria;

g) supporto alla Giunta regionale per l'analisi, monitoraggio e studio tendenziale dell'andamento degli aggregati di costo e di ricavo delle aziende sanitarie regionali, con particolare riferimento alla sostenibilità del Servizio sanitario regionale in una prospettiva annuale e pluriennale;
h) supporto tecnico in materia di rischio clinico-sanitario e di definizione dei modelli di copertura del rischio e di gestione del contenzioso;
i) supporto tecnico per la valutazione di tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment – HTA);
l) coordinamento delle attività relative ai progetti e finanziamenti europei in ambito sanitario e socio-sanitario;
m) supporto tecnico all'Assessorato alla sanità in sede di definizione e stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati, ai sensi dell'art. 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
n) monitoraggio, analisi e studio tendenziale della spesa farmaceutica, integrativa e protesica e redazione di piani di ottimizzazione specifici;
o) monitoraggio, analisi e studio tendenziale dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie e delle liste d'attesa.
- il comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 prevede *"Oltre alla gestione, al coordinamento ed al monitoraggio delle attività di cui al comma 3 e fatto salvo il mantenimento in capo alla Regione delle funzioni di indirizzo e programmazione, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, può individuare ulteriori servizi amministrativi, di supporto o funzioni sanitarie, che non implicano assistenza diretta alla persona, da attribuire all'Azienda Zero, qualora necessario per incrementare ulteriormente il livello di efficacia e di efficienza del Servizio sanitario regionale".*

Richiamate:

- la D.G.R. 28 giugno 2022, n. 4-5268 con cui sono stati definiti i primi indirizzi per l'attribuzione delle funzioni ad Azienda Sanitaria Zero;
- la D.G.R. 28 giugno 2022, n. 3-5267 con cui si è provveduto al recepimento regionale, ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 3 aprile 2012 – All. A, par. 5.1.7, dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Zero approvato con deliberazione del Commissario 0000002/01.00/2022 del 13.06.2022;
- la D.G.R. 21 ottobre 2022, n. 22-5834 con cui si è provveduto all'attribuzione all'Azienda Sanitaria Zero, in conformità alla D.G.R. n. 4-5268/2022, delle funzioni di presa in carico e gestione del contratto per la realizzazione del Sub Intervento relativo al sistema unico per la gestione della Medicina Trasfusionale (SIRMET);
- la D.G.R. 4 novembre 2022, n. 6-5905 con cui è stato approvato Il "Piano di attività annuale 2022 dell'Azienda Sanitaria Zero";
- la D.G.R. 4 novembre 2022, n. 7-5906 con cui è stato approvato il "Piano Triennale del Fabbisogno (PTFP) dell'Azienda Sanitaria Zero, triennio 2022-2024 e definito il relativo tetto di spesa del personale anni 2022-2023-2024";
- la D.G.R. 18 novembre 2022, n. 18-5976 con cui sono state attribuite all'Azienda Sanitaria Zero le attività di progettazione tecnica e stesura del piano dei fabbisogni e delle condizioni particolari di fornitura nonché l'individuazione del contraente nell'ambito degli Accordi quadro Consip che si rendono necessarie per la realizzazione di alcuni sotto-interventi previsti nell'intervento 1.1.1 della Componente 2 della Missione 6, riguardante la Digitalizzazione delle strutture ospedaliere DEA (Dipartimenti di Emergenza e Accettazione) di Livello I e II.

Dato atto che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato definitivamente il 13 luglio 2021, alla Missione 6 "Salute", promuove importanti interventi organizzativi e tecnologici finalizzati allo sviluppo di un nuovo modello di gestione dei servizi sociosanitari che rafforzi le prestazioni erogate sul territorio, l'integrazione dei percorsi socio-assistenziali, il potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale e l'innovazione e digitalizzazione del Sistema Sanitario Nazionale;
- nell'ambito dell'obiettivo chiave del rafforzamento della rete erogativa di prestazioni sul territorio, il PNRR prevede importanti interventi di edilizia sanitaria attraverso il potenziamento e la creazione

di strutture e presidi territoriali quali le Case della Comunità, gli Ospedali di Comunità e le Centrali Operative Territoriali;
- la D.C.R. n. 257-25346 del 20 dicembre 2022 ha recepito ed approvato il provvedimento generale di programmazione dell'assistenza territoriale nella Regione Piemonte in attuazione del Decreto 23 maggio 2022 , n. 77 "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale";
- con D.G.R. n. 50-2484 del 23.11.2015, successivamente modificata dalla D.G.R. n. 38-8424 del 15.02.2019, sono state avviate azioni di riorganizzazione e razionalizzazione della rete dei laboratori di analisi;
- analogo percorso di riorganizzazione è stato avviato nell'ambito dell'emergenza ospedaliera laddove, a partire dalla D.G.R. 16 aprile 2021, n. 7-3088 è stato approvato il nuovo modello organizzativo per percorsi omogenei in Pronto Soccorso e relative Linee di indirizzo ("Linee guida per il triage", "Linee guida per l'OBI", "Documento Fast Track" "Linee di indirizzo per la gestione dei percorsi dei pazienti e del sovraffollamento in Pronto Soccorso") e, con D.G.R. n. 23-6428 del 16.01.2023, è stato approvato il "Documento tecnico di aggiornamento delle Linee di indirizzo per il controllo e la gestione del sovraffollamento e del boarding in pronto soccorso";
- la D.G.R. 11 dicembre 2020, n. 12-2524 di recepimento del Piano regionale della Prevenzione 2020-2025 e di approvazione del modello organizzativo per il Coordinamento regionale della prevenzione, ha definito, in corrispondenza dei vari ambiti della prevenzione, le attività epidemiologiche di supporto alla programmazione regionale ed aziendale nonché alla successiva verificare dei risultati.

Considerato che le azioni di riqualificazione e sviluppo dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria implementate a livello regionale, anche in attuazione delle previsioni di cui al PNRR, richiedono l'attivazione di forme di integrazione e coordinamento intra-aziendale funzionali all'efficientamento dei servizi.

Ravvisata, pertanto, l'esigenza di prevedere, in capo all'Azienda sanitaria Zero, una funzione stabile di coordinamento delle attività delle ASR strategiche al riassetto del SSR sia sotto il profilo del rafforzamento del modello organizzativo che del miglioramento della qualità delle prestazioni.

Ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che risulta necessario, con il presente provvedimento, proporre al Consiglio regionale l'individuazione, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge regionale 18/2007 e s.m.i., dei seguenti ulteriori servizi amministrativi e di supporto da attribuire all'Azienda Sanitaria Zero – istituita ex art. 1 della legge regionale 26/2021 - allo scopo di incrementare ulteriormente il livello di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa del Servizio sanitario regionale, ferme restando in capo alla Regione le funzioni di indirizzo e programmazione:

- coordinamento emergenza ospedaliera;
- coordinamento regionale epidemiologia;
- coordinamento rete dei laboratori e dei servizi;
- supporto tecnico-organizzativo e metodologico per il coordinamento dei progetti di investimento in edilizia sanitaria;
- coordinamento reti di patologia.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della L.R. 18/2007 e s.m.i. occorre demandare a successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione delle modalità e dei tempi per l'attribuzione all'Azienda sanitaria Zero delle nuove funzioni, come poc'anzi individuate, che dovranno essere inserite nel Piano di attività annuale 2023 con quantificazione dei relativi oneri.

Dato atto che agli oneri derivanti dal presente provvedimento si provvede nell'ambito degli stanziamenti relativi al fondo sanitario indistinto assegnato dallo Stato a valere sulle risorse della missione 13 (Tutela della salute), programma 13.01 (Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) del bilancio di previsione finanziario 2021/2023.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016, cosi come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, udita la proposta del Relatore, la Giunta Regionale unanime,

d e l i b e r a

1) di proporre al Consiglio regionale di individuare, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge regionale 18/2007 e s.m.i., i seguenti ulteriori servizi amministrativi e di supporto da attribuire all'Azienda Sanitaria Zero – istituita ex art. 1 della legge regionale 26/2021 - allo scopo di incrementare ulteriormente il livello di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa del Servizio sanitario regionale, ferme restando in capo alla Regione le funzioni di indirizzo e programmazione:

- coordinamento emergenza ospedaliera;
- coordinamento regionale epidemiologia;
- coordinamento rete dei laboratori e dei servizi;
- supporto tecnico-organizzativo e metodologico per il coordinamento dei progetti di investimento in edilizia sanitaria;
- coordinamento reti di patologia;

2) di demandare a successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione delle modalità e dei tempi per l'attribuzione all'Azienda sanitaria Zero delle funzioni individuate all'alinea precedente che dovranno essere inserite nel Piano di attività annuale 2023 con quantificazione dei relativi oneri;

3) di dare atto che agli oneri derivanti dal presente provvedimento si provvede nell'ambito degli stanziamenti relativi al fondo sanitario indistinto assegnato dallo Stato a valere sulle risorse della missione 13 (Tutela della salute), programma 13.01 (Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) del bilancio di previsione finanziario 2021/2023.